CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata all'abrogazione dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile e, nel contempo, alla piena attuazione della nuova disciplina di accesso ai fondi agricoli, da parte dei titolari di licenza venatoria, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel completo rispetto degli interessi sia dei produttori agricoli che dei cacciatori.

Com'è noto è in atto la procedura referendaria per l'abrogazione appunto dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile, che vietano al proprietario di un fondo agricolo di impedire che vi si acceda per l'esercizio dell'attività venatoria, salvo che non si tratti di fondo chiuso a norma di legge o che in esso vi siano colture suscettibili di danno.

È nell'interesse di tutti riuscire ad evitare le gravi contraddizioni che potrebbe provocare la semplice cancellazione della suddetta norma, in seguito al voto popolare, senza adeguate misure legislative volte ad assicurare la certezza della normativa di risulta e l'attuazione della disciplina già contenuta nella legge n. 157 del 1992.

In caso di vuoto legislativo, a seguito di abrogazione referendaria, appare evidente che nel medio periodo, prima cioè dell'auspicabile intervento del legislatore, si potrebbe verificare una fase di grave incertezza, che può essere evitata con una scelta preventiva da parte del Parlamento.

Inoltre, dobbiamo considerare che con l'abrogazione dell'articolo 842 troverebbero applicazione gli altri articoli del codice civile concernenti la proprietà fondiaria e la proprietà in genere, soprattutto l'articolo 832 che disciplina il contenuto del diritto di proprietà cui l'articolo 842, consentendo una sua attenuazione a favore dell'attività venatoria, sostanzialmente deroga.

In pratica, con la soppressione dei primi due commi dell'articolo 842 verrebbe riconsegnato in capo alla proprietà agricola il diritto di caccia come diritto esclusivo e proprietario.

Il ristabilimento dello *ius excludendi* porterebbe all'interferenza privata sul prelievo faunistico oggi regolato da una legge che garantisce, oltre che l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 1 della legge n. 157 del 1992), la gestione pubblicistica e collettiva dell'esercizio venatorio.

La suddetta legge, che regola la caccia in regime di concessione, prevede tra l'altro la tutela della produzione agricola rispetto alla stessa caccia (articolo 1, comma 2, della legge n. 157 del 1992) nel quadro del potere programmatorio delle province e delle regioni.

Se questa disciplina venisse sconvolta allora si potrebbe configurare, assieme al connotato signorile e privatistico della caccia, una concezione che, fuori da ogni progetto complessivo (sorretto dal binomio inscindibile: protezione faunistica-caccia programmata), tornerebbe a retrocedere la caccia a mera azione di cattura e abbattimento della selvaggina, per di più sottoposta al potere dispositivo della proprietà.

L'insieme della normativa introdotta dalla legge n. 157 del 1992 è comunque ispirato ad un criterio pubblicistico, a tutela degli interessi generali; criterio che investe non solo il settore agricolo interessato dalla programmazione ma vincola i titolari di licenza di caccia entro un quadro di limiti e di compatibilità che, oltre alle garanzie che circondano la concessione del diritto di caccia, consistono nella rigorosa delimitazione dei mezzi di caccia, nei vincoli di calendario e in quelli relativi alle giornate di caccia, con l'introduzione, assieme al tesserino regionale, del legame del cacciatore con il territorio.

Si può tranquillamente, quindi, affermare che l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 abbia preceduto l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, sostituendovi una nuova disciplina dell'accesso ai fondi per uso venatorio.

La proposta che qui si avanza è rivolta pertanto a rendere pienamente e coerentemente operante la nuova normativa e ad abrogare in parte l'articolo 842 del codice civile, nonché il riferimento ad esso contenuto, a scopo ricognitivo, nel testo della legge n. 157 del 1992, con ciò muovendosi in direzione della richiesta referendaria.

Tale proposta riteniamo sia efficace al fine di evitare la effettuazione dei *referendum* accogliendone l'istanza fondamentale contenuta nel quesito abrogativo.

Inoltre occorre considerare che, pur essendo la materia sottoposta al voto popolare attinente alle disposizioni sulla proprietà fondiaria, l'intento sottostante dei promotori sia in definitiva quello di frapporre ostacoli all'esercizio della caccia. Tale intento, tuttavia, non verrebbe affatto realizzato in termini di uguaglianza ed equità sociale, ma porterebbe alla privatizzazione o all'eventuale commercializzazione del rapporto agricoltore-cacciatore. Al contrario solo la programmazione differenziata del territorio può, con efficacia, portare ad una razionale limitazione e redistribuzione dell'accesso ai fondi per uso di caccia.

Si consideri, per quanto riguarda l'accesso ai fondi, che l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 non prevede certo l'accesso indiscriminato dei cacciatori ai fondi agricoli, ma consente di accedere solo a quei fondi che costituiscono una quota parte del territorio regionale e non siano soggetti a tabellazione autorizzata dalle regioni, ovvero chiusi a norma di legge.

Tali limiti, assieme a quelli riguardanti le zone di protezione faunistica, sono elementi integranti di un insieme inscindibile che si inquadra organicamente nella potestà programmatoria delle regioni.

L'obiettivo che ci si propone, con la presente proposta di legge, non è soltanto quello di evitare il *referendum*, ma anche quello di accompagnare l'abrogazione richiesta con una disciplina sostitutiva che rafforzi i contenuti dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992.

Pertanto, con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si dispone l'abrogazione del primo e secondo comma dell'articolo 842 del codice civile.

Il comma 2, sempre dell'articolo 1, abroga il comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'articolo 2, sostituendo integralmente il comma 13 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede che le deliberazioni determinanti il perimetro delle zone da vincolare, nonché le delimitazioni delle zone destinate alla caccia programmata, devono essere integralmente pubblicate entro il 15 marzo di ogni anno.

L'articolo 3, sostituendo integralmente il comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce in trenta giorni, dalla notifica agli interessati, il termine per le opposizioni relative alle zone vincolate.

L'articolo 4, infine, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che nelle zone destinate alla caccia programmata, che non siano vietate all'attività venatoria o chiuse a norma di legge, sia consentita la caccia ai titolari di regolare licenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 842 del codice civile sono abrogati.

2. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.

ART. 2.

1. Il comma 13 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« *13*. Le deliberazioni che determinano il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a), b),* e *c),* nonché la delimitazione delle zone destinate alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 15, devono essere integralmente pubblicate, a cura delle regioni, entro e non oltre il 15 marzo di ciascun anno, mediante affissione all'albo pretorio di ciascun comune territorialmente interessato, con immediata comunicazione a mezzo di pubblico avviso ».

ART. 3.

1. Il comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« *14*. Qualora nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 13 sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita ».

ART. 4.

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le suddette tabelle di divieto, o non siano chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2306
Lire 500